



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per l’Emilia-Romagna e Marche

Ufficio I Affari Generali Personale e Formazione

Sezione III – Personale e formazione

Settore I - Personale amministrativo e tecnico

ALLEGATO

§ 1. **Requisiti e titoli** per la collaborazione in regime libero-professionale di professionisti psicologi da convenzionare presso gli istituti penitenziari delle Marche sino al **31 dicembre 2025**

- a) laurea in psicologia (magistrale o vecchio ordinamento);
- b) abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
- c) iscrizione all’Albo professionale degli psicologi;
- d) il possesso di partita I.V.A.; qualora il professionista non ne sia ancora in possesso, sarà sufficiente produrre una dichiarazione con cui si impegna a provvedere all’apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico;
- e) non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere in corso a proprio carico procedimenti penali né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato deve specificare le condanne e i procedimenti a suo carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- f) avere età superiore ad anni 25 ed inferiore ad anni 70 (requisiti che dovranno sussistere in costanza di rapporto con questa P.A.);
- g) non avere motivi di inconfondibilità di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- h) non essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

§ 2. Ciascuna candidatura dovrà essere corredata di un **curriculum vitae** in formato europeo debitamente sottoscritto e indicare in maniera dettagliata, tramite **autocertificazione** ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per l'Emilia-Romagna e Marche

Ufficio I Affari Generali Personale e Formazione

Sezione III – Personale e formazione

Settore I - Personale amministrativo e tecnico

§ 3. Verranno **escluse dal vaglio** le candidature di professionisti psicologi che:

1. non riportino il possesso dei titoli e requisiti richiesti;
2. relative a professionisti psicologi che, avendo già svolto la funzione di esperto ai sensi dell'art. 80, comma 4, della Legge n. 354/1975, siano stati dispensati d'ufficio per inosservanza degli impegni assunti;
3. relative a professionisti psicologi che, avendo in precedenza svolto la funzione di esperto ai sensi dell'art. 80, comma 4, della Legge n. 354/1975, abbiano tenuto un comportamento irrispettoso delle regole di sistema e irriguardoso dei principi stabiliti dall'Amministrazione Penitenziaria.

§ 4. La specifica collaborazione professionale richiesta risulta **incompatibile** con:

1. l'inserimento nell'Albo degli Avvocati e Procuratori Legali;
2. lo status di membro componente di collegi giudicanti;
3. il ruolo di giudice di pace;
4. lo svolgimento di altro ruolo professionale alle dipendenze del Ministero della Giustizia;
5. l'incarico di esperto presso i Tribunali di Sorveglianza assegnato a norma dell'art. 70, comma 3, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.